

Ist. n. 4 dep. 20/01/2026
Sent. n. 7/2026 pubbl. il 09/02/2026
Rep. n. 7/2026 del 09/02/2026

P.U. 73-1/2025



N. 4/2026 liq. Cont.
A P 9 FEB. 2026

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Raffaele Agostini	Presidente
dott.ssa Francesca Calagna	Giudice rel.
dott.ssa Noemi Martini	Giudice

nel procedimento n. 73-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

IZZI EMIDIO nato ad Ascoli Piceno il 15.06.1961 e residente a Folignano (AP) alla via Galluccio n. 22, Codice Fiscale ZZIMDE61H15A462B e

CIAFFARDONI CLAUDIA nata a ad Ascoli Piceno il 15.12.1965 e residente a Folignano (AP) alla via Galluccio n. 22, Codice Fiscale CFFCLD65T55A462A,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Orsini ed assistiti nella predisposizione del ricorso dalla Dott.ssa Maria Giovanna Allevi nonché con l'ausilio dell'O.C.C. dott. Francesco Lorenzetti,

- ricorso n. 4/2026 liq. Cont.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 1 dicembre 2025 con il quale IZZI EMIDIO e CIAFFARDONI CLAUDIA hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio adducendo qualità di soggetti sovraindebitati;

lette le integrazioni documentali depositate nei termini giusta il provvedimento del Giudice Designato del 29 dicembre 2025;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Francesco Lorenzetti, per come debitamente integrata;

ritenuta la propria competenza ex art. 27, c. 2, CCII, e considerato che il Tribunale giudicante ha la composizione collegiale, ex art. 270 CCII;

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FOLIGNANO (AP) Qualificata Per: CA DI FOLIGNANO (AP) Seriali: 1694423356c9774d55f6e2a0a83e19
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBA REG. CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriali: 3426d0c0289030e82c0fae70b9f353
Firmato Da: FRANCESCA CALAGNA Emesso Da: CA DI FOLIGNANO (AP) Qualificata Per: CA DI FOLIGNANO (AP) Seriali: 483571ae054c4c336ec3f6e998724b7c



Rep. n. 7/2026 del 09/02/2026

rilevato che i ricorrenti sono entrambi collaboratori coordinati e continuativi della ANTARES SARTORIA DEL BENE COMUNE S.A.S. (v. cedolini e dichiarazioni dei redditi);

rilevato, pertanto, che ai sensi del disposto degli artt. 65 c.1, 66, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura di una procedura familiare risultando conviventi;

rilevato, in particolare, quanto al presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c), CCII che, all'esito delle integrazioni documentali depositate risulta che Ciaffardoni Claudia è stata titolare di impresa individuale di fatto non più operativa a causa degli eventi meglio descritti nella relazione particolareggiata (v. dichiarazioni dei redditi e visura storica), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti consistente (pari a oltre € 560.000,00 per Izzi Emidio e a oltre € 1.420.000,00 per Ciaffardoni Claudia) gli stessi dispongono di un patrimonio di valore molto minore costituito da beni immobili, una quota di partecipazione alla ANTARES SARTORIA DE BENE COMUNE S.A.S. (di proprietà di Izzi Emidio), beni il cui valore risulta comunque sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte;

3356c92022
90306e5e9e
1a005a2a8

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominata dall'O.C.C., il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, che è ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore ha, altresì, reso l'attestazione ora prevista dall'art. 268, c. 3, CCII, circa l'ammontare di attività acquisibile da distribuire ai creditori;

ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, dovrà rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere il sostenimento suo e della sua famiglia. Allo scopo, **il liquidatore presenterà apposita istanza al giudice delegato**, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. e), i ricorrenti possono essere autorizzati ad utilizzare l'abitazione principale l'immobile sito a Folignano (foglio 14 – particella 119 – cat. A/7 – casse 2° e 3° di Galluccio 22 – rendita 623,62) senza facoltà di apportare modifiche allo stesso e con onere di avverso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Firmato Da: **PAFFAELE AGOSTINI** Ingresso Da: **CA** **IN FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO D'ATTESTATO** 155742233536c91702d25b162a0a8330
Firmato Da: **PAFFAELE AGOSTINI** Ingresso Da: **CA** **IN FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO D'ATTESTATO** 155742233536c91702d25b162a0a8330
Firmato Da: **CAVOLETTI ADRIANA** Ingresso Da: **CA** **IN FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO D'ATTESTATO** 2426100002b89030eb2c6e18870b0553
Firmato Da: **FRANCESCO CALAGNA** Ingresso Da: **CA** **IN FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO D'ATTESTATO** 61b9571a015d2ca8360c36c98b74b6



liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;

ritenuto altresì che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto infine opportuno osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'impostato preventivato nello stato passivo e, invece, ad accantonarlo in attesa della liquidazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **IZZI EMILIO** nato ad Ascoli Piceno il 15.06.1961 e residente a Folignano (AP) alla via Galluccio n. 22, Codice Fiscale ZZIMDE61H15A462B e

CIAFFARDONI CLAUDIA nata a ad Ascoli Piceno il 15.12.1965 e residente a Folignano (AP) alla via Galluccio n. 22, Codice Fiscale CFFCLD65T55A462A,

- 1) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
- 2) Nomina Liquidatore il dott. Francesco Lorenzetti;
- 3) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A
Firmato Da: CAVOLETTI ARIANA Emesso Da: ARUBA PEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A
Firmato Da: FRANCESCA CALAGNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A



- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di **consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio** oggetto di liquidazione **ad eccezione** del seguente bene

Appartamento sito a Folinano (AP) e identificato al catasto fabbricati del detto come segue:
foglio 14 – particella 119 – cat. A/7 – casse 2° - via Galluccio 22 – rendita 623,62

con la precisazione che i ricorrenti non hanno facoltà di apportare modifiche allo stesso e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;

- 6) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia **previa presentazione di apposita istanza da parte del nominato liquidatore**;

- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di IZZI EMIDIO e CIAFFARDONI CLAUDIA;

- 8) dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, **ai quali notificherà la presente sentenza**, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità delle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda, non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori" ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;

Firmato Da: RAFFAELLA AGOSTINI Emesso Da: MODELLO CAPEP
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: MODELLO CAPEP
Firmato Da: FRANCESCO ALFANO Emesso Da: MODELLO CAPEP



- in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.

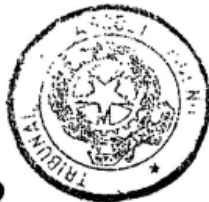
9) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia **inserita su sito internet del Tribunale** di Ascoli Piceno, sia **pubblicata nel registro delle imprese** (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia **trascritta** nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché **notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione**. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, camera di consiglio del 30 gennaio 2026

Il Giudice est.

dott. Francesca Calagna



Il Presidente

dott. Raffaele Agostini

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, 9 FEB. 2026

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI

Ascoli Piceno, 9 FEB. 2026

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MCNELLO ATTO
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA
Firmato Da: FRANCESCA CALAGNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MCNELLO ATTO

